



SEGRETARIO GENERALE

A tutti i Comitati e Delegati Regionali

A tutte le Sezioni

Ann: UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Aoo: UITS
Protocollo nr. 2873 del 31/03/2022



Oggetto: attività sportiva e istituzionale - Green pass e dispositivi di protezione individuale.

Con il decreto-legge 24 marzo 2022 n.24, pubblicato nella (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) in vista della cessazione dello stato di emergenza, a partire dal giorno primo aprile 2022 sono state modificate le misure per la gestione dell'emergenza sanitaria anche per il settore dello sport e della formazione.

La normativa nazionale rimane soggetta a continui aggiornamenti che impattano sul settore sportivo e della formazione (pubblica e privata), che rimane vincolato anche alla possibilità che le Amministrazioni locali hanno di poter adottare misure di contenimento della pandemia più restrittive ed in deroga alla normativa nazionale.

Cosa accade per la pratica sportiva del tiro a segno e per i corsi di addestramento dal 1° aprile?

1. Le regole generali di sicurezza

Viene eliminato il sistema delle zone colorate. Con l'adozione di misure temporanee fino al 30 di aprile si attua un graduale superamento del Green pass.

Rimangono sempre valide le raccomandazioni di evitare di partecipare alle attività sportive e addestrative in condizioni di alterazione, anche molto modesta, del proprio stato di salute. La parte più importante per la prevenzione del contagio attiene ai comportamenti individuali di scrupoloso rispetto del distanziamento e dell'uso delle mascherine di tipo FFP2 al chiuso e anche all'aperto, se necessario.

Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie rimangono quelle: I) il distanziamento, II) l'accurata igiene delle mani (anche per il tramite dell'utilizzo di distributori automatici di detergente) e delle superfici e III) la prevenzione della dispersione di *droplets* tramite l'utilizzo di mascherine.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere al poligono se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Rimane quindi in vigore l'obbligo della esibizione della certificazione verde all'ingresso del poligono per lo svolgimento delle attività per cui è previsto l'obbligo di possesso di green pass, e di controllo dai soggetti incaricati attraverso l'apposita App. "Verifica C-19".

Per i lavoratori, anche volontari, la normativa non prevede modificazioni. Almeno fino al prossimo 30 aprile rimane fermo l'obbligo di possesso del green pass (da vaccinazione, guarigione o test) da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla manifestazione sportiva.

2. Accesso impianti di tiro DTP2-a cielo aperto.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Poiché gli impianti ricadenti nella tipologia "chiusi a cielo aperto" non pare si possano collocare nella categoria prevista dalla legge quali "spazi all'aperto" o simili (vedi faq. 14 [Dipartimento per lo sport - FAQ \(governo.it\)](#)) si ritiene ancora vigente l'obbligo di potervi accedere solo se in possesso della certificazione verde, anche di base (test).

3. Accesso impianti di tiro DTP1- in galleria e palestre per aria compressa.

Il green pass rafforzato è ancora obbligatorio per le attività che si svolgono al chiuso sia per quelle sportive che addestrative.

L'utilizzo degli spazi adibiti a spogliatoi e docce (con esclusione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per età o disabilità) rimane consentito solo ai possessori del green pass rafforzato.

4. Il Pubblico

Non vi sono più limitazioni alla capienza degli impianti per il pubblico.

Per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all'aperto che al chiuso: **A)** il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all'aperto; **B)** il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

5. Attività Istituzionale

Anche per detta attività l'utilizzo degli impianti indoor (ricadenti sotto la DT/P1) rimane consentito solo ai possessori della certificazione verde rafforzata.

L'attività istituzionale svolta all'interno degli impianti chiusi a cielo aperto (DT/P2) è consentita ai possessori della certificazione verde di base.

Anche per lo svolgimento dei servizi istituzionali rimane in vigore l'obbligo da parte della Sezione TSN di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea e della verifica del green pass mediante l'apposita App.

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Giusti